

Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorre ex art. 414 cpc la sig.ra **Angela DI NAPOLI** (nata a Giugliano in Campania il 22 agosto 1979 ed ivi residente alla via Caravaggio, 42 – Cf DNPNGL79M62E054G), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli avvocati Orazio Abbamonte (BBMR-ZO61S17F839L), Stefano Russo (RSSSFN74A26F839N) e Guido Ciccarelli (CCCGDU76D27A399B) con i quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec – orazioabbamonte@pec.giuffre.it - fax 081/663383

contro il MINISTERO della PUBBLICA Istruzione dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

#####

Fatto e diritto

1. La sig.ra Di Napoli, docente di scuola primaria abilitata anche per la lingua inglese assunta da Gae nell'anno scolastico 2015/16 su posto comune, come migliaia di altre sue colleghe ha partecipato, con il punteggio di 44 punti in fase C, alle operazioni di mobilità indette dalla legge cd. 'buona scuola' (l. 107/2015).

2. Detto piano di mobilità era infatti stato suddiviso in quattro fasi – A, B, C, D, - ciascuna delle quali destinata ad una determinata categoria di docenti, distinti in ragione del canale attraverso cui sono stati reclutati e del tempo in cui è intervenuta l'assunzione: docenti assunti entro l'anno 2014/2015 (fase A e fase B movimenti su scuola); docenti assunti da Gae nell'ambito del piano straordinario di assunzioni (fase C trasferimenti interprovinciali su scala nazionale); docenti assunti da graduatoria di merito nel 2015 (fase D trasferimenti interprovinciali su scala nazionale).



3. Per il docente partecipante alla fase C era dunque astrattamente ipotizzabile un trasferimento dalla città di prima assunzione ad un città facente parte di un ambito territoriale collocato anche all'altro estremo del paese.
4. Ai docenti era richiesto d'indicare nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, gli ambiti territoriali nei quali avrebbero desiderato essere trasferiti.
5. In cima alle proprie preferenze, chi ricorre aveva, tra l'altro, indicato i seguenti ambiti territoriali Campania 0013, Campania 0014, Lazio 0007.
6. Alla ricorrente è stata data la titolarità in un ambito territoriale che non aveva neanche indicato tra le proprie preferenze, ovvero l'ambito Veneto 0016 (Venezia Orientale).
7. Sennonché dall'esame delle graduatorie è risultato che, in taluni degli ambiti che aveva posto ai vertici delle proprie preferenze, risultano collocati docenti con punteggio inferiore al suo e privi di titoli di precedenza: chi ricorre, come detto, ha punti 44 mentre i) la docente Lamberti Sonia che ha ottenuto la titolarità nell'ambito Campania 0014 di punti ne ha 18; ii) la docente Lumia Alessia che ha ottenuto la titolarità nell'ambito Campania 0013 di punti ne ha 12; iii) la docente Anna Iavazzo che ha ottenuto la titolarità nell'ambito 0007 Lazio di punti ne ha 22.
8. Sicché il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale Veneto 0016 (Venezia Orientale), è illegittimo per violazione della norma del contratto collettivo che prevede che *«l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto» «l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto»* (v. all. 1 del CCNI par. 3 che è rubricato *'operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito'*).
9. Le modalità di applicazione di tale norma sono state poi esplicitate nelle istruzioni che il Ministero dell'Istruzione ha impartito al programmatore



del software usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge: *«l'algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza. ii) Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l'assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva»* (pag. 12 par. 2.2. 'Assegnazioni ambiti e scuola').

10. Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultato una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuti passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripeten-dola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posizione in graduatoria) non si fossero combinati.

11. In questo quadro, dunque, il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale Veneto 0016 (Venezia Orientale), ovvero un ambito che non aveva neanche inserito nell'elenco delle proprie preferenze, sarebbe stato giustificabile solo nel caso in cui in tutti i gli ambiti prescelti, la totalità dei posti disponibili fosse già stata occupata da docenti con punteggio superiore al suo (in questi termini si sono espressi il Tribunale di Salerno con ordinanza pubblicata il 14 settembre 2016 nell'ambito del giudizio 22967/2016; il Tribunale di Trani con ordinanza pubblicata in data 14 settembre nell'ambito del giudizio n. 28744/2016).

12. Così però non è stato, ed infatti, lo si è già detto, in ambiti che chi ricor-



re aveva collocato tra le prime scelte si è visto superare da concorrenti con un punteggio inferiore e privi di titoli di precedenza, situazione questa che integra violazione della citata norma del CCNI atteso che in tali ambiti i posti liberi avrebbero dovuto essere ripartiti secondo l'ordine di punteggio.

13. La signora Di Napoli, attraverso il presente ricorso intende inoltre far valere anche il diritto a vedersi riconosciuti 9 punti per il servizio *preruolo* svolto per 3 anni presso l'istituto paritario "*Kindergarten*" srl di Giugliano in Campania.

14. Nell'allegato D al CCNI dell'8 aprile 2016 contratto collettivo le parti contrattuali hanno stabilito quanti punti avrebbero dovuti essere riconosciuti ai docenti nell'ambito del piano di mobilità, e nei punti B e B2 esse hanno previsto l'attribuzione di 3 punti per ciascun anno di *servizio preruolo* presso le scuole primarie.

15. Sennonché le "*note comuni*" riportate in calce alla tabella D hanno circoscritto la portata applicativa dei predetti punti B1 e B2 nel senso che hanno previsto «*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*».

16. Dunque, diversamente che da quello svolto presso le scuole statali, il servizio *preruolo* presso le paritarie non dava diritto a nessun punto ai fini della mobilità.

17. Sotto questo profilo, il contratto è perciò illegittimo e va conseguentemente disapplicato in quanto, invece, dal combinato disposto dell'art. 1 della legge 62/00 e dall'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 255 del 2001 si ricava il principio della totale equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze delle scuole paritarie (in questi termini si sono espressi il Tribunale di Caltagirone con ordinanza dell'11 luglio 2016 nell'ambito del giudizio n. 535/2016, il tribunale di Napoli con ordinanza pubblicata in data 31 agosto 2016 nel giudizio rg. 17451/2016, il Tribunale di Messina con ordinanza pubblicata in data 26



agosto 2016 nell'ambito del giudizio n. 4084/2016). La prima di dette norme infatti prevede che «*il sistema nazionale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali*» e la seconda che «*i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*».

18. Ciò posto, atteso anche che con un punteggio superiore avrebbe maggiori *chances* di ottenere il trasferimento negli ambiti indicati al paragrafo 5, a codesto tribunale si chiede di accertare che, oltre ai 44 punti di cui già dispone, ha diritto ad ulteriori 9 punti per il servizio preruolo svolto in un istituto paritario legalmente riconosciuto.

Conseguentemente, nel rideterminare l'ambito di titolarità della docente Di Napoli, si dovrà tenere conto che ella ha diritto a complessivi 53 punti.

19. Istanza *ex art.* 151 cpc

Con la presente istanza, la signora Di Napoli chiede di essere autorizzata alla notifica del ricorso a mezzo di pubblici proclami, *sub specie* di pubblicazione dello stesso sulla pagina a ciò dedicata del sito del MIUR;

- nel ricorso, la signora Di Napoli ha citato le docenti Sonia Lamberti, Alessia Lumia e Anna Iavazzo adducendo che, in taluni ambiti territoriali da lei selezionati come preferiti, esse l'avevano scavalcata pur avendo un punteggio inferiore al suo;
- ciò è successo anche in altri ambiti territoriali inseriti dalla ricorrente nel proprio elenco di preferenze, come ad esempio negli ambiti territoriali Lazio 0002 e Lazio 0008 dove è stata scavalcata rispettivamente da Nicolina Martelli con punti 36 e da Anna Ottavia Iozzi con punti 36;
- dunque, nel corpo del ricorso, le signore Sonia Lamberti, Alessia Lumia e Anna Iavazzo sono state citate solo a titolo esemplificativo per dare prova che il *software* che aveva gestito le operazioni di mobilità non aveva correttamente funzionato;
- quindi, la domanda contenuta nel ricorso non è diretta nei confronti delle



suddette docenti nel senso che la ricorrente non chiede d'essere assegnata negli ambiti dove loro sono collocate, essendo per lei oggettivamente impossibile indicare qual è l'ambito in cui ha diritto di andare a prestare servizio in base al suo punteggio: potrebbero appunto non essere quelli in cui attualmente svolgono servizio la signora Lamberti, la signora Lumia e la signora Iavazzo;

- ciò che invece chiede la ricorrente è che il Ministero venga condannato a ripetere le operazioni di mobilità nel rispetto delle norme contrattuali citate nel ricorso le quali impongono di seguire il criterio del punteggio, visto che v'è la prova che il software ha proceduto nel riparto dei posti disponibili con criteri del tutto casuali: se avesse funzionato correttamente, ovvero nel rispetto del criterio del punteggio la ricorrente, in ambiti da lei selezionati, non avrebbe mai potuto essere scavalcata da docenti con punteggio inferiore al suo;

- in queste condizioni è evidente che tutti i docenti della fase C sono potenzialmente controinteressati nel presente ricorso, ne consegue perciò che l'integrazione del contraddittorio dovrebbe seguire la modalità per pubblici proclami;

- tenuto poi conto che non sarebbe compatibile con i tempi di un giudizio cautelare, la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta ufficiale si chiede d'essere autorizzati, al fine d'integrare il contraddittorio, a pubblicare lo stesso sul sito del Miur.

20. Tutto ciò premesso, chi ricorre come sopra rappresentato e difeso adisce codesto Tribunale affinché, previa udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare che negli ambiti Campania 0013, Campania 0014 e Lazio 0007 sono collocati docenti che hanno un punteggio inferiore al proprio e senza alcun titolo di precedenza;
- conseguentemente dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione di chi ricor-



re all'ambito territoriale Veneto 0016, e condannare l'Amministrazione scolastica ad assegnarla nell'ambito Campania 0014 o, in subordine, in quello Campania 0013, o in quello Lazio 0007 o comunque in quello che risulterà essere di spettanza secondo il combinato criterio del punteggio e dell'ordine di espressione delle preferenze, tenendo anche conto che alla ricorrente, previa disapplicazione della note comuni riportate in basso alla Tabella D del CCNI dell'8 aprile 2016, dovranno essere attribuiti ulteriori 9 punti nell'ambito dell'operazioni di mobilità;

- diritto agli ulteriori 9 punti di cui quindi pure chiede accertarsi la fondatezza, eventualmente anche in via autonoma;

- autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione dello stesso nella pagina del sito del MIUR a ciò dedicata.

La controversia è di valore indeterminabile ed esente da contributo unificato in quanto la sig.ra Di Napoli ha un reddito inferiore a € 34.107,72.

Conseguenze di legge in ordine alle spese con distrazione ai procuratori antistatari.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Contratto collettivo nazionale integrativo dell'8/4/2016;
- 2) Istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione al programmatore del software che ha usato per il trattamento delle domande ai docenti;
- 3) Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 15992 del 29/7/2016;
- 4) Bollettino trasferimenti Regione Campania;
- 5) Bollettino trasferimenti Regione Lazio;
- 6) Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente da cui si evince il punteggio con il quale ha partecipato alle operazioni di mobilità;
- 7) Nota mail con cui alla ricorrente è stato comunicato l'ambito di titolarità;
- 8) Certificato di servizio presso l'Istituto Paritario Kindergarten srl



dall'anno 2003 al 2012;

9) Certificato di esenzione dal pagamento del contributo unificato;

10) Tentativo di conciliazione;

11) Precedenti giurisprudenziali;

12) Bollettino dei trasferimenti su scala nazionale.

Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB si segnala che l'invio sarà multiplo e che il documento n. 12) sarà incluso in altra busta.

Avvocato Orazio Abbamonte

Avvocato Stefano Russo

Avvocato Guido Ciccarelli





249/2017 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

per la comparizione delle parti davanti sé l'udienza del 04/04/2017, alle ore 10:20.

Avverte il convenuto che ha facoltà di costituirsi in giudizio fino a 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata e che entro lo stesso termine, a pena di decadenza, può proporre le proprie eccezioni ed indicare i propri mezzi di prova.

Venezia, 31/01/2017.

Il Giudice

Dott. Anna Menegazzo



Il sottoscritto avv. Orazio Abbamonte (BBMRZO61S17F839L) attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis e undecies, comma 3, del D.L. 179/2012, conv. dalla L. 221/2012, che i files (di_napoli_ricorso_414.pdf) del ricorso ex art. 414 della sig.ra Angela DI NAPOLI c/ MIUR con allegato il decreto di fissazione di udienza del giudice Anna Menegazzo del Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro (11329358s.pdf) sono copia conforme ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico avente nrg. 249/2017 dal quale sono stati estratti.

Esso consta di complessive n. 9 pagine, esclusa la presente.

Napoli

Avv. Orazio Abbamonte